

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2371 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DELLE TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE (EUTELSAT), ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DELLE PARTI NEL CORSO DELLA XXI RIUNIONE, TENUTASI A PARIGI IL 13 FEBBRAIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4071)*

---

*(A.C. 4071 — sezione 1)*

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL  
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EU-TELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XXI Riunione, tenutasi a Parigi il 13 febbraio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX della Convenzione base.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2465. — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DEGLI EMENDAMENTI ALL'ACCORDO RELATIVO ALL'ORGA-  
NIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI VIA  
SATELLITE — INTELSAT — AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE  
INTESE SUI FIRMATARI MULTIPLI, ADOTTATI A COPENAGHEN  
IL 31 AGOSTO 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (4075)*

---

(A.C. 4075 — sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL  
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite — INTELSAT — ai fini dell'applicazione

delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo INTELSAT.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE CHE DEFINISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN, DALL'ALTRO, CON CINQUE ALLEGATI, UN PROTOCOLLO E ATTO FINALE, FATTO A FIRENZE IL 21 GIUGNO 1996 (2942)*

---

**(A.C. 2942 — sezione 1)****ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-  
MISSIONE IDENTICO A L GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e Atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 101 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 2942 — sezione 2)****ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge di ratifica n. 2942;

valutato che nella XII legislatura il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge di ratifica di un accordo simile tra l'Unione europea e la Federazione russa;

i disegni di legge di ratifica di accordi analoghi con altri Stati dell'ex Unione Sovietica sono stati approvati dal Senato in via definitiva il 25 febbraio 1997. Inoltre, tre accordi di partenariato con la Georgia, l'Armenia e l'Azerbajgian sono in corso di esame alla Camera dopo essere stati approvati dal Senato;

questo tipo di accordi, cosiddetti "mistri", sono conclusi tra l'Unione europea e gli Stati membri, da un lato, ed una terza

parte, nel caso di specie l'Uzbekistan, dall'altro;

considerato che, l'accordo in esame mira a favorire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le parti;

esso rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione dell'Uzbekistan verso la democrazia e l'economia di mercato ed ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani:

impegna il Governo

a intervenire nelle sedi internazionali competenti al fine di promuovere le iniziative più opportune per la completa integrazione economica, sociale e politica dell'Uzbekistan con il pieno rispetto dei diritti umani.

**9/2942/1**

Cimadoro.

*DISEGNO DI LEGGE : RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO PER L'AMMISSIONE ALL'UNIVERSITÀ, RILASCIATI DA SCUOLE BRITANNICHE IN ITALIA E DA SCUOLE ITALIANE IN GRAN BRETAGNA, EFFETTUATO A ROMA IL 21 MAGGIO ED IL 18 GIUGNO 1996 (3526)*

---

**(A.C. 3526 — sezione 1)**

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio per l'ammissione all'università, rilasciati da scuole britanniche in Italia e da scuole italiane in Gran Bretagna, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo Scambio di lettere stesso.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 3526 — sezione 2)**

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

*Sostituirlo con il seguente*

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996

**Tit. 1**

Governo.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 978. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATA TABELLA DELLE ROTTE, FATTO A BOGOTÀ IL 24 MAGGIO 1974 (APPROVATO DAL SENATO) (3103)*

**(A.C. n. 3103 — sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.